

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Busin</i>)	57
Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	60
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con Protocollo aggiuntivo. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Capozzolo, nel corso della precedente seduta di esame, ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni. Avverte inoltre che sono state presentate alcune proposte di modifica alla proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*) e che il deputato Busin ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*), la quale sarebbe posta in votazione qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Marco CAUSI (PD) chiede se la Commissione potrà procedere alle votazioni sul provvedimento anche in pendenza della questione di fiducia che il Governo dovesse eventualmente porre sul disegno di legge di conversione del decreto-legge

n. 133 del 2014, ricordando che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto scadrà nella giornata di domani.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Causi, ritiene che, attesa la prossima scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, la Commissione potrà procedere alle votazioni su di esso anche in pendenza della questione di fiducia. Ricorda, del resto, che gli atti di Governo possono essere esaminati dalle Commissioni competenti anche a Camere sciolte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che nel corso della predetta seduta si procederà all'espressione del parere, anche qualora il Governo dovesse nel frattempo porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014.

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Atto n. 100-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 16 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nel corso della precedente seduta di esame ha illustrato il provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), le quali segnalano alcuni aspetti del provvedimento sui quali sarebbe opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

In particolare, la lettera *a*) delle osservazioni chiede di precisare il regime di

incompatibilità stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*), dello schema, per i componenti delle commissioni censuarie e coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, evidenziando l'esigenza di riferire la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale.

La lettera *b*) delle osservazioni chiede di indicare a chi spetti la competenza a definire i metodi standardizzati e i parametri di consistenza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 2), della delega di cui alla legge n. 23 del 2014, devono essere utilizzati per determinare il valore patrimoniale medio delle unità a destinazione catastale ordinaria qualora non sia possibile determinare tali valori sulla base delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 1.2), della medesima legge di delega: a tale proposito ritiene infatti che il Governo dovrebbe chiarire se la scelta, compiuta dallo schema di decreto, di escludere da tale funzione le commissioni censuarie locali risponda alla necessità di concentrare a livello centrale la definizione dei predetti metodi standardizzati e parametri di consistenza.

La lettera *c*) invita il Governo a posticipare brevemente il termine del 1° novembre 2014 previsto dal comma 1 dell'articolo 22 quale data di entrata in vigore dello schema di decreto, in quanto in tal caso molto probabilmente non sarebbe rispettato l'ordinario termine di *vacatio legis* di 15 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La lettera *d*) ribadisce l'opportunità, già segnalata nel parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera sul provvedimento il 6 agosto scorso, di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto, della dizione «catasto edilizio urbano» piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati», o, comunque, di uniformare tale dizione difformi.

Marco CAUSI (PD) auspica che il Governo tenga in particolare considerazione la questione posta dall'osservazione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere, la quale, con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto legislativo, che stabilisce l'incompatibilità tra i componenti delle commissioni censuarie e coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, ribadisce l'esigenza, già indicata nel parere approvato dalla Commissione Finanze, di precisare l'espressione « incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici », riferendo la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale.

Nel sottolineare come lo schema di decreto riprenda sostanzialmente, per le commissioni censuarie, il regime di incompatibilità già dettato per le commissioni tributarie, rileva infatti come un esplicito riferimento al riguardo ai movimenti politici sia indispensabile, tenuto conto delle recenti evoluzioni nell'assetto della rappresentanza politica in Italia, che vede, accanto ai partiti tradizionali, anche formazioni politiche organizzate in forma di movimento, i cui esponenti con cariche direttive o esecutive potrebbero altrimenti risultare esclusi da tale regime d'incompatibilità. In tale prospettiva l'osservazione contenuta nella lettera *a*) della proposta di parere è quindi volta a eliminare ogni eventuale zona grigia nella disciplina applicabile in materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il Governo possa nella seduta odierna registrare le richieste di chiarimento avanzate dal relatore, riservandosi di replicare in merito nella seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che nella predetta seduta si procederà all'espressione del parere, anche qualora il Governo

dovesse nel frattempo porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con Protocollo aggiuntivo.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2574, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

In tale contesto segnala preliminarmente come l'Accordo, il cui contenuto risulta analogo a numerosi altri accordi in materia, sia finalizzato a migliorare gli *standard* di protezione previdenziale dei lavoratori, nonché ad assicurare la più rapida erogazione delle prestazioni previdenziali: in tale prospettiva l'Accordo risulta particolarmente utile per i connazionali che rimpatriano in Italia dal Canada,

nonché per coloro che, prima di giungere in Canada, hanno lavorato in altri Paesi di tradizionale emigrazione italiana, consentendo a tali persone di vedersi riconoscere, attraverso l'istituto della totalizzazione, tutti i contributi previdenziali da loro versati nelle diverse fasi dell'attività lavorativa.

Passando al contenuto dell'Accordo di cui viene proposta la ratifica, che è stato stipulato in una data molto risalente, esso è costituita da 33 articoli e da un Protocollo aggiuntivo.

L'articolo 1, paragrafo 1, contiene le definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo del regolamento normativo. Per le definizioni non indicate dal paragrafo 1, il paragrafo 2 rinvia al significato attribuito dalla legislazione applicabile.

L'articolo 2 elenca le legislazioni concernenti le gestioni assicurative previdenziali italiane e canadesi cui si applicherà l'Accordo, indicando altresì le estensioni a eventuali successive modifiche legislative in Italia o in Canada.

Con riferimento ai profili soggettivi di applicabilità dell'Accordo, l'articolo 3 precisa che l'applicazione dell'Accordo riguarderà le persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari o superstiti.

L'articolo 4 stabilisce parità di trattamento, per le persone di cui al precedente articolo 3 che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione previdenziale.

L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni previdenziali di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Canada.

L'articolo 6 prevede che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato; qualora invece si tratti di lavoratore autonomo che opera in entrambi i Paesi, questi sarà soggetto alla sola legislazione del

Paese di residenza, qualora non diversamente previsto in altre parti dell'Accordo.

L'articolo 7, al paragrafo 1 prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi.

Il paragrafo 2 specifica che, qualora il distacco si prolunghi oltre tale termine, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine.

L'articolo 8 dispone, in termini analoghi all'articolo 7, in merito alle persone impiegate su installazioni marine per la ricerca di idrocarburi e minerali situate nell'area corrispondente alla piattaforma continentale di una delle due Parti dell'Accordo.

L'articolo 9 prevede, per i lavoratori impiegati su navi o aeromobili, il mantenimento del regime di sicurezza sociale del Paese di bandiera della nave o del Paese in cui la compagnia aerea ha la sua sede legale.

L'articolo 10 prevede che sono soggetti solo alla legislazione previdenziale dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente o ivi assunte. Inoltre è previsto che le persone residenti in uno Stato contraente assunte da una pubblica amministrazione dell'altro Stato siano soggette solo alla legislazione dello Stato di residenza, salva opzione contraria. In tale contesto il paragrafo 5 fa salve le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

In base all'articolo 11, tuttavia, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo.

L'articolo 12 definisce alcuni aspetti relativi al computo dei periodi di residenza in Canada ai fini della legislazione previdenziale di tale Paese.

L'articolo 13 riguarda la materia della totalizzazione dei periodi contributivi non sovrapposti tra loro accreditati nei due Paesi – al fine di consentire il raggiungimento più agevole dei minimi contributivi e un più elevato livello delle prestazioni, disciplinando in particolare le modalità di conversione tra periodi contributivi accreditabili in Italia e in Canada.

L'articolo 14 estende la totalizzazione – in caso di carenza contributiva del soggetto interessato dopo la totalizzazione tra Italia e Canada – anche ai periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali di Paesi terzi, a condizione che tanto l'Italia quanto il Canada abbiano in vigore con detti Stati separati Accordi in materia previdenziale, che includano la clausola di totalizzazione dei periodi contributivi.

L'articolo 15 prevede che i periodi accreditabili a fini previdenziali in una Parte inferiori a un anno non obbligano la competente istituzione di tale Parte a erogare prestazioni, ma che tali periodi sono computati dall'istituzione dell'altra Parte per stabilire il diritto alle prestazioni nell'ambito della totalizzazione.

L'articolo 16 consente di totalizzare i periodi contributivi accreditabili ai sensi della legislazione canadese con quelli accreditabili ai sensi della legislazione italiana, ai fini dell'ammissione all'istituto della contribuzione volontaria in Italia.

L'applicazione concreta delle previsioni sulla totalizzazione per il calcolo delle prestazioni è regolata dagli articoli 17 e 18 (per la legislazione canadese) e dall'articolo 19 (per la legislazione italiana): in particolare, il paragrafo 5 dell'articolo 19 prevede che, se la somma di prestazioni cui una data persona ha diritto ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti non raggiunge l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, la competente istituzione del nostro Paese concede l'integrazione per raggiungere tale importo.

L'articolo 20, paragrafo 1, prevede che alle persone che ricevono pensioni italiane di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti sono corrisposte le prestazioni familiari (gli assegni familiari), anche per i membri della famiglia che risiedono in Canada, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa italiana. In base al paragrafo 2 (che è peraltro oggetto di modifica da parte dell'articolo 6 del Protocollo aggiuntivo) l'applicazione del paragrafo 1 è esclusa per i membri della famiglia di una persona residente in Canada cui siano corrisposte prestazioni canadesi per figli.

L'articolo 21 prevede che, qualora una persona non rispetti i requisiti contributivi richiesti dalle legislazione italiana per ottenere le prestazioni economiche in caso di tubercolosi, siano considerati a tal fine anche i periodi contributivi accreditati in Canada.

L'articolo 22 individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo.

In particolare, in base all'articolo 23 le autorità e istituzioni competenti dei due Stati si comunicheranno sollecitamente le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Accordo: tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo, salvo il caso di diversa previsione nella legislazione dello Stato che le riceve.

L'articolo 24 disciplina specificamente le modalità di collaborazione tra le Parti in tema di accertamenti sanitari.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il paragrafo 1 dell'articolo 25, il quale stabilisce che qualsiasi riduzione o esenzione di tasse, imposte o spese prevista dalla legislazione nazionale per il rilascio di documenti o certificati si applichi anche ai documenti e certificati presentati in applicazione dell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo, la necessità dell'autenticazione o di altre simili formalità da parte delle autorità diplomatico-consolari.

L'articolo 26 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede l'utilizzazione di una delle lingue ufficiali di entrambi i Paesi.

Ai sensi dell'articolo 27 le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente verranno d'ufficio trasferite a cura delle autorità dello Stato in cui la domanda è stata presentata.

L'articolo 28 prevede la possibilità di pagare le prestazioni previste dall'Accordo, da parte di ciascuna amministrazione nazionale, nella propria valuta.

L'articolo 29 stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti in merito a qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non sia stato possibile dirimere dalle rispettive autorità competenti: in difetto di risoluzione della controversia, questa, a richiesta di una delle Parti, sarà sottoposta ad una Commissione arbitrale, le cui determinazioni saranno definitive e vincolanti.

In ragione del peculiare assetto istituzionale canadese, l'articolo 30 prevede la possibilità di concludere intese in materia di sicurezza sociale tra le competenti autorità italiane e una qualsiasi provincia canadese, purché tali intese non siano in contrasto con le disposizioni dell'Accordo.

L'articolo 31 fissa alcuni principi in ordine a posizioni previdenziali pregresse alla data di entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 32, oltre a prevedere la cessazione del precedente Accordo di sicurezza sociale italo-canadese del 1977 a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce che le prestazioni erogate in applicazione dell'Accordo del 1977 potranno essere ricalcolate tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo subentrante, ma il calcolo non potrà in alcun caso comportare una riduzione dell'ammontare delle prestazioni già in godimento.

L'articolo 33 stabilisce che l'Accordo ha una durata indefinita; in tale ambito è previsto che ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare l'Accordo per iscritto con preavviso di 12 mesi. Viene

stabilito che la cessazione dell'Accordo non pregiudicherà alcuno dei diritti acquisiti conformemente alle disposizioni di esso, e che le Parti collaboreranno per definire i diritti in corso di acquisizione al momento della cessazione dell'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo aggiuntivo del 2003, esso si è reso necessario per apportare all'Accordo alcune modifiche e specificazioni, in ragione del lungo periodo di tempo intercorso dalla stipula dell'Accordo stesso. Il Protocollo, la cui entrata in vigore coinciderà con quella dell'Accordo, consta di 8 articoli, i quali peraltro non recano alcuna novità sostanziale rispetto all'Accordo, se non una serie di integrazioni, precisazioni e di rilievi interpretativi.

In tale ambito segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 6 del Protocollo, il quale modifica il paragrafo 2 dell'articolo 20. In merito rammenta che il predetto paragrafo 2 esclude l'applicazione del paragrafo 1 del medesimo articolo 20 (ai sensi del quale, come ricordato in precedenza, alle persone che ricevono pensioni italiane di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti sono corrisposte le prestazioni familiari anche per i membri della famiglia che risiedono in Canada) per i membri della famiglia di una persona residente in Canada alle quali siano corrisposte prestazioni canadesi per figli: in tale contesto l'articolo 6 del Protocollo sostituisce il riferimento alle prestazioni canadesi con quello ai benefici fiscali del Canada per figli erogabili ai sensi della legge sulle imposte sul reddito canadese.

In merito al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.

L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 313.600 euro per il 2014, 521.600 euro per il 2015 e 2.555.500 euro a decorrere dal 2016, ai quali si fa fronte a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. Il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una specifica clausola di salvaguardia nel caso di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS: in tale ipotesi il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del

maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).

**PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

Prima delle osservazioni premettere la seguente condizione: provveda il Governo a stabilire un innalzamento progressivo della misura percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, laddove si sostituisce l'articolo 39-octies, comma 3, lettera a), del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, pari a 2,5 punti percentuali per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in luogo della mera facoltà prevista dall'articolo 1, comma 3 dello schema di decreto, per le medesime annualità.

1. Carbone, Marco Di Maio.

Prima delle osservazioni premettere la seguente condizione: provveda il Governo ad aumentare al 15 per cento la misura percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, laddove si sostituisce l'articolo 39-octies, comma 3, lettera a), del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,.

2. Carbone, Marco Di Maio.

Inserire le seguenti premesse:

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;

premesso che:

l'articolo 13, comma 2, della legge n. 23 del 2014 delega il Governo ad in-

trodurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;

b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;

c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale;

lo schema del decreto attua la delega introducendo una riforma strutturale del sistema di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei e sui fiammiferi; si evidenziano in breve le modifiche che con esso si intende apportare:

1) con riguardo alla tassazione delle sigarette, lo schema modifica la struttura dell'accisa; in particolare, si innalzano le aliquote dell'accisa globale (al 58,7 per cento) e della componente specifica introducendo un nuovo ed unico parametro di calcolo del relativo valore: il prezzo medio ponderato (PMP) in luogo della classe di prezzo più richiesta (MPPC – *Most Popular Price Class*); con la modifica che si intende introdurre, dunque, sia la componente specifica che quella ad

valorem dell'accisa delle sigarette andranno determinate con riferimento al PMP-sigarette.

Inoltre, la percentuale per il calcolo della componente specifica viene innalzata dall'attuale livello del 7,5 per cento al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette.

Viene introdotto, poi, un onere fiscale minimo pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale, da applicarsi a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e *ad valorem*, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo. L'obiettivo dichiarato e perseguito con tali misure sarebbe quello di ridurre l'accessibilità del tabacco nonché garantire l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate;

2) per quanto riguarda la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette viene modificata la misura dell'accisa minima del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, introducendo un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al kg dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per kg);

si prevede e si tassa la nuova categoria dei «tabacchi da inalazione senza combustione», definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione, fissando una accisa in misura fissa per unità di prodotto, pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013.

Inoltre, analoga imposizione fiscale viene introdotta per i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non

hanno una funzione medica, immessi nelle cd. «sigarette elettroniche»;

3) quanto alla produzione di fiammiferi, invece, si prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'imposta di fabbricazione, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita;

4) in tema di contrasto ai fenomeni di elusione, si rinvia ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia delle finanze per l'adozione di disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014;

sempre nel decreto, si prevede che le maggiori entrate prodotte dalle modifiche al sistema di imposizione dei tabacchi e succedanei dovranno confluire in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale;

numerose sono le riserve che emergono dall'analisi dello schema di decreto legislativo. In particolare, si segnalano le seguenti criticità:

a) quanto alla riforma del sistema di tassazione delle sigarette, essa non trova alcun margine di condivisione in quanto non idonea al perseguimento tanto dell'obiettivo dichiarato di ridurre i consumi di sigarette quanto quello di garantire una stabilità di gettito nonché nuove entrate;

innanzitutto, non si comprende come si possa allo stesso tempo perseguire due finalità (tutela della salute e stabilità ed incremento di gettito) in evidente conflitto; è agevole osservare, infatti, che l'efficace perseguimento di uno dei due obiettivi programmati esclude al contempo la realizzazione dell'altro: se si stabilizzano o addirittura si aumentano le entrate «da fumo» non può ritenersi concretamente attuato lo scopo di ridurre il consumo di sigarette e suoi derivati, tutelando la salute

dei cittadini. Delle due l'una. E la seconda, tutela della salute, va senz'altro preferita quale bene costituzionalmente protetto;

a parte ciò, le misure che si prevedono di per sé rischiano di generare effetti distorsivi del mercato, minando la concorrenza tra le imprese, nonché effetti pratici, in termini di gettito e di consumi, radicalmente opposti a quelli sperati;

come si evince dalla Relazione tecnica, infatti, l'introduzione di un onere fiscale minimo (accisa + Iva) pari a 170 euro/Kg, uguale per tutti i prezzi, il calcolo dell'elemento proporzionale sul WM, l'aumento della componente specifica dal 7,5 per cento al 10 per cento della fiscalità complessiva gravante sul WM e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa dal 58,5 per cento al 58,7 per cento, portano nel complesso ad un inasprimento della fiscalità, più pronunciato sulle marche di sigarette di prezzo molto basso e basso. Infatti, poiché l'aliquota IVA è fissa, l'accisa subirebbe un aumento regressivo, quindi più marcato sui prezzi particolarmente bassi;

in pratica, gli effetti che deriverebbero dalla riforma del sistema di tassazione graverebbero, in termini di maggior prelievo, soprattutto sui piccoli produttori che, pertanto, verrebbero costretti ad un aumento dei prezzi al fine di ripristinare un adeguato margine di guadagno. Tutto ciò provocherebbe, dunque, un riallineamento verso l'alto dei prezzi delle sigarette, a vantaggio delle categorie di sigarette di fascia alta: per quest'ultime, infatti, la percentuale di incidenza del maggior prelievo sarebbe pari a 0,02 euro/pacchetto a fronte degli 0,20 euro/pacchetto previsti per le sigarette rientrate nella categoria meno richiesta;

inoltre, le misure adottate non garantirebbero affatto il maggior gettito previsto (peraltro di soli 291 milioni circa); lo studio condotto dalla CASMEF – LUISS Guido Carli, commissionato dalla British American Tobacco Italia e illustrato alla Camera nel corso del seminario tenutosi lo scorso 22 settembre, rappresenta come

l'innalzamento della tassazione minima possa avere effetti perversi sulla domanda e sul gettito determinando una compressione dei prezzi verso l'alto; in pratica, l'aumento della componente specifica ridurrebbe il gettito ricavabile dalla vendita delle sigarette di fascia alta; dall'altro, considerato l'aumento di prezzo che si avrebbe le sigarette di fascia bassa, si spingerebbero i consumatori di tale segmento verso il mercato illecito, allo stato non efficacemente contrastato, e con ulteriore aggravamento del rischio per la salute pubblica. In somma, la riforma del sistema di tassazione dei tabacchi così come strutturata nello schema di decreto in esame rischia di non produrre alcun effetto sia sul piano del gettito sia, ed è ciò che preoccupa, sul piano della tutela della salute;

dubbi sulla scarsa incisività della riforma sono state espresse dalla quasi totalità dei soggetti uditi nel corso delle audizioni svoltesi alla Camera;

b) quanto invece alle nuove forme di tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche si esprime parere favorevole, non costituendo alternative al consumo di sigarette idonee a ridurre significativamente i rischi per la salute, come accertato dagli studi medico scientifici: tuttavia, si rappresenta la necessità di prevedere espressamente l'estensione anche a tali tipologie di prodotti dell'applicazione delle norme in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici;

al riguardo, infatti, si segnalano le osservazioni contenute nella relazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, predisposta in occasione della sesta sessione della Conferenza dei paesi membri della Convenzione per la lotta contro il tabagismo tenutasi a Mosca lo scorso 13-18 ottobre. In particolare, l'Agenzia dell'ONU evidenzia come ricerche scientifiche rivelerebbero la pericolosità delle e-cigs per la salute delle persone e in

particolare per lo sviluppo cerebrale di soggetti più a rischio come i minori e le donne in età procreativa. Inoltre, mette in guardia contro i rischi derivanti dal fumo passivo nonché gli effetti negativi delle e-cigarette tra cui la dipendenza da nicotina, effetti irritanti per occhi, naso e gola, rischi per gli stati di gravidanza per via dell'adozione di sostanze tossiche;

di conseguenza, la stessa Agenzia ha auspicato l'adozione di misure restrittive che riducano al minimo il contenuto di sostanze tossiche e vietino la vendita di miscele profumate e aromatizzate;

c) quanto infine all'impiego delle maggiori entrate previste (da confluire in un apposito fondo volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale), in disparte la genericità dell'impiego, sarebbe stata sicuramente più opportuna la destinazione delle maggiori risorse ad un fondo destinato al rafforzamento dei sistemi di contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo o, ancor di più, ad un fondo per il sostentamento delle spese sanitarie connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati;

sostituire le osservazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) sulla tassazione delle sigarette, al fine di introdurre concrete misure volte a disincentivare il consumo di sigarette e derivati, valuti il Governo l'opportunità di:

1) aumentare il prelievo fiscale sia incidendo sulla componente specifica dell'accisa sia aumentando la componente *ad valorem*, evitando l'effetto distorsivo sui prezzi a favore delle sigarette della fascia più richiesta e garantendo, dunque, un'equa distribuzione del carico fiscale; ciò al fine di spingere verso l'alto il livello dei prezzi delle sigarette, disincentivandone il consumo;

2) rafforzare al contempo le misure di contrasto al contrabbando di sigarette; a tal fine, introdurre di un congruo termine per l'adozione del regola-

mento ministeriale per l'attuazione della Direttiva 2014/40/UE, poiché prevedere un aumento delle sanzioni penali e amministrative vigenti;

3) compatibilmente con i vincoli europei in tema di libero commercio e tutela della concorrenza, introdurre nuove forme di prelievo tra cui la previsione di un contributo di solidarietà in misura fissa, da pone a carico dei produttori di sigarette e derivati, calcolato sulle quantità di prodotto immesse in commercio e da destinare a copertura della spese sanitarie nazionali connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati;

b) sulla tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche, valuti il Governo l'opportunità di: estendere a tali tipologie di prodotti l'applicazione delle norme in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici;

c) sull'impiego delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassazione su tabacchi e derivati, valuti il Governo l'opportunità di destinare le maggiori entrate ad un fondo destinato al rafforzamento dei sistemi di contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo nonché ad un fondo per il sostentamento delle spese sanitarie connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati.

3. Pesco, Barbanti, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Pisano.

Nelle premesse, dopo le parole: sottolineata l'esigenza di verificare, introdurre i seguenti capoversi:

considerato che il mercato delle sigarette elettroniche ha registrato nel 2014 una forte contrazione dovuta, da un lato all'introduzione dell'imposta di consumo, successivamente sospesa dal TAR con rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, che ha generato un'incertezza normativa tale da portare ad un crollo dell'offerta con

relativa chiusura di moltissimi esercizi commerciali e crollo delle vendite dei cosiddetti e-liquid, in un settore che, in periodo di grave crisi economica, risultava fra i pochi in forte espansione; dall'altro all'incremento delle vendite via internet dall'estero da paesi UE;

ritenuto che risulta ormai improcrastinabile dare chiarezza sia sugli effetti del prodotto, basate sui molteplici studi scientifici certi ed attendibili a disposizione, sia in merito alla normativa fiscale da applicare alla sigaretta elettronica, tale da definire una tassazione equa e bilanciata che possa dare certezza agli operatori, consentendo, altresì, ulteriori investimenti anche da parte di imprenditori esteri;

Sostituire le lettere a) e b) delle osservazioni con le seguenti:

a) con riferimento al nuovo comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che sulle sostanze utilizzate per il funzionamento delle sigarette elettroniche l'imposta di consumo è applicata in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, prevedendo che tale equivalenza sia calcolata con ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione del tempo necessario per il consumo, valuti il Governo se sia necessario rivedere il principio dell'equivalenza tra le sostanze utili al funzionamento delle sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco sulla base del numero delle aspirazioni, in considerazione del fatto che: *i)* trattasi di modello estremamente complesso e non suffragato da alcuna evidenza scientifica, non esistendo al momento *standard* scientifico riconosciuto a livello europeo che possa stabilire con esattezza l'equivalenza; *ii)* equiparando due prodotti tra loro diversi si rischia di provocare ulteriore contenzioso amministrativo che metterebbe a rischio le entrate preventivate; *iii)* considerare un modello di

calcolo dell'imposta basata sull'equivalenza tra un chilogrammo di tabacco e un litro di liquido per sigarette elettroniche, al netto dello sconto del 40 per cento previsto dallo schema di decreto legislativo.

d) con riferimento all'imposta di consumo sulle sostanze impiegate per il funzionamento delle sigarette elettroniche, verifichi se il sistema di autodichiarazione e il rinvio a procedure AAMS non presenti il pericolo di contenziosi di natura amministrativa che mettono a rischio le entrate statali e conseguentemente la continuità delle aziende, in particolare italiane, del settore;

dopo la lettera b) inserire la seguente osservazione:

b-bis) con riferimento ai prodotti di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del TUA, verifichi il Governo se lo sconto del 40 per cento – giustificato sulla base della minore tossicità del prodotto – possa essere ulteriormente aumentato, anche in considerazione delle evidenze scientifiche in merito e in considerazione del fatto che le entrate che verrebbero in questo caso garantite, sarebbero altrimenti a rischio con una imposizione eccessiva.

4. Capezzone.

Inserire la seguente premessa:

considerata a riduzione del prelievo fiscale previsto per i tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti diversi dal tabacco inalabili senza combustione in misura sensibilmente inferiore rispetto ai tabacchi e agli altri prodotti tradizionali, ma stanca la particolare composizione del prezzo finale di vendita dei medesimi prodotti, il risparmio fiscale ipotizzata sia spalmando sull'intera filiera di distribuzione dei medesimi prodotti, così da potere fornire tangibili segnali di stimolo anche per i tanti soggetti di minori dimensioni economiche presenti nel nostro tessuto economico e coinvolti solo nella fase succes-

siva alla produzione, con una corrispondente rideterminazione dell'aggio dei rivenditori;

dopo la lettera b) inserire la seguente osservazione:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera *b)*, inserire la seguente lettera: *b-bis)* all'articolo 39-*septies*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 1-*bis*. Per i tabacchi lavorati di cui alle lettere *d)*, *e)* e-*bis)* del comma 1 dell'articolo 39-*bis*, nonché per ogni altro prodotto del tabacco consumabile in assenza di combustione, l'aggio ai rivenditori è maggiorato di due punti percentuali rispetto a quello del comma 1.

5. Alberto Giorgetti.

Inserire le seguenti premesse:

la necessità di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica, garanzia di certezza e stabilità delle entrate fiscali ed equilibrio della filiera di produzione e distribuzione dei prodotti oggetto del presente decreto impongono una attenta riflessione su alcune scelte di fondo della legislazione, per evitare soluzioni che possano rivelarsi pericolosamente sbilanciate in pregiudizio di qualcuna delle priorità sopra segnalate;

in particolare, pur riconoscendo la minore nocività per la salute di taluni prodotti, e particolarmente dei tabacchi da inalazione senza combustione, che giustifica un prelievo fiscale più attenuato, non si può negare che si tratta di tabacchi a tutti gli effetti, e, in quanto tali, prodotti rientranti nella disciplina generale sia per quanto attiene al canale distributivo, sia per quel che concerne gli altri aspetti inerenti la regolamentazione. Al contrario, una deroga solo per questi prodotti, escludendo l'applicazione della disciplina tutt'ora vigente per gli altri prodotti del tabacco, fondata su tariffe di vendita, apposite tabelle di ripartizione del prezzo, un aggio previsto per legge per i rivenditori nonché prelievo IVA cd. « monofase », sembra in grado di stimolare aggressive

politiche di commercializzazione fondate su campagne di accaparramento dei punti vendita, che rendano i rivenditori affiliati dell'uno o dell'altro produttore sulla base di accordi commerciali, perdendo così, però, a neutralità oggi imposta dalla legge per il corretto funzionamento del mercato a tutela della salute pubblica: si pensi, alla importanza oggi richiesta di assicurare pari condizioni di visibilità e vendita tra i prodotti di diversa marca, anche quando si faccia ricorso a distributori automatici, al divieto di pubblicità e propaganda, alla severa attenzione verso i divieti di vendita nei confronti dei minori. Da rivenditori tenuti a porre in vendita, a parità di condizioni formali e sostanziali, tutti i prodotti destinati al consumo, senza poterne incentivare alcuno tra questi, si passerebbe a rivenditori affiliati solo per una marca o un produttore, con conseguente abbandono dei prodotti diversi, anche qualora per ipotesi meno nocivi per la salute, meno aggressivi o dotati di minore capacità pervasiva nei confronti di soggetti a rischio o deboli (si pensi ai minori); il tutto sulla base di accordi commerciali fondati sul conseguimento di livelli di vendita prestabiliti, e quindi con evidenti incentivi indiretti alla maggiore distribuzione di prodotti inequivocabilmente nocivi per la salute. Il tutto in palese violazione altresì dei trattati internazionali (Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ratificati anche dal nostro Paese (la Convenzione è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; la ratifica è stata autorizzata con la legge n. 75 del 18 marzo 2008 recante: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 » pubblicata nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 2008), sulla necessità di adeguate misure di contemperamento delle pretese erariali e commerciali rispetto alle esigenze di tutela della salute nel caso di consumo di prodotti dannosi, in relazione ai quali al più

si discute sul grado, maggiore o minore, di pregiudizio per la salute che sono comunque in grado di arrecare;

ne deriverebbe altresì un sensibile pregiudizio per le ragioni dell'erario, ove si pensi agli oneri in termini di cassa connessi al ritardo con cui verrebbe incamerata dalle finanze pubbliche l'IVA — ove non più assoggettata al regime monofase — senza contare la maggiore incertezza di incasso, connessa alla necessità di doverne inseguire il versamento da parte del consumatore finale solo alla fine della filiera di distribuzione, con conseguenti evidenti rischi di elusione ed evasione, al contrario di quanto invece avviene ora con il versamento già all'atto dell'immissione in consumo a momento del prelievo dai depositi fiscali;

senza contare che è ragionevole prevedere come una stratificazione del fenomeno possa amplificarne gli effetti negativi per il mercato, l'erario e le ragioni di tutela della salute pubblica ove l'apertura verso politiche distributive del tutto libere da regolamentazioni di sorta possa finire per incidere persino sulla identificazione del prodotto della classe di prezzo più richiesta, con ripercussioni a catena sulla determinazione del prezzo di vendita anche di tutti gli altri prodotti e delle componenti (fiscali e non) che compongono lo stesso;

alla luce di queste considerazioni, appare necessario un intervento sulla bozza di decreto in esame che prevenga i rischi sopra evidenziati, riconducendo a conoscenza il sistema di regolazione con le superiori esigenze evidenziate, senza squilibri pericolosi, o invece richiamando le disposizioni oggi applicabili a tutti i tabacchi lavorati, dei quali quelli in oggetto costituiscono solo una *species* in un apparato unico e inscindibile, quali quelle in tema di fissazione di prezzi imposti con tariffe di vendita, ripartizione del prezzo di vendita al pubblico sulla base di apposite tabelle che quantificano le quote fiscali, le quote spettanti al fornitore ed al rivenditore, la previsione e fissazione per

legge di un aggio per il rivenditore, le modalità di prelievo IVA secondo il meccanismo cd. monofase, e cioè delle disposizioni di cui agli articoli da 39-*quater* a 39-*septies* del decreto legislativo n. 504 del 1995.

dopo la lettera b) inserire la seguente osservazione:

*b-bis) al comma 1, lettera d), capoverso Art. 39-duodecies, comma 1, e parole da « degli articoli da 39-*quater* a 39-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 39-*octies* ».*

6. Alberto Giorgetti.

Alla seconda premessa dopo le parole: la crisi del mercato del tabacco aggiungere le seguenti: e di un'intera filiera che non risulta più in grado di garantire entrate fiscali complessive come in passato;

la seconda premessa, aggiungere la seguente: considerato che, nell'attuale situazione economica, occorre che qualsiasi scelta di politica fiscale che incida sul settore del tabacco sia attentamente ponderata e valutata anche in relazione agli effetti indotti sul mercato legale, al fine di garantire che gli interventi che si intendono porre in essere siano realmente efficaci tenendo in adeguata considerazione le conseguenze che potrebbero determinarsi in termini di contrabbando e contraffazione. Tali fenomeni hanno, infatti, registrato una riduzione negli ultimi anni anche grazie alla nascita di un'alternativa legale e controllata ai prodotti illeciti, costituita dalla fascia di prezzo più bassa, che ha riattratto molti consumatori verso il mercato legale;

dopo la lettera d), inserire la seguente osservazione:

e) per quanto attiene l'introduzione dell'onere fiscale minimo, volto a sostituire l'attuale accisa minima e che verrà calcolato non più sulla classe di prezzo più venduta, ma sul prezzo medio ponderato, valuti il Governo, anche alla luce della mole di interventi e documenti prodotti

dai rappresentanti dell'intera filiera del tabacco nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione finanze, se il livello a cui tale onere è stato fissato non danneggi eccessivamente le fasce di prezzo più basse, che costituivano una rete di protezione del mercato legale.

7. Capezzone.

Dopo la lettera d) inserire la seguente osservazione:

e) in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3, dello schema di decreto, che conferisce al Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il potere di modificare le aliquote, la misura percentuale e gli importi stabiliti dal decreto stesso, valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto una disposizione che preveda la trasmissione, in via preventiva, alle Commissioni

parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per profili finanziari, di qualsiasi disposizione, inclusi gli schemi di decreti ministeriali, per consentire un monitoraggio parlamentare dell'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi di gettito preventivati.

8. Marco Di Stefano.

Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

e) valuti il Governo l'opportunità di esonerare dall'obbligo di prestazione della cauzione per l'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale, oltre agli enti pubblici e alle aziende a prevalente capitale pubblico, anche i depositi fiscali produttivi che operino in maniera continuativa nel territorio nazionale da almeno cinque anni.

9. Fregolent.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL DEPUTATO BUSIN**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015), lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché dei fiammiferi (Atto n. 106);

visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23 del 2014 il quale, nell'attribuire la delega al Governo per procedere alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, contempla espressamente le imposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

considerato che la suddetta legge n. 23 del 2014, all'articolo 16, persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, attraverso la revisione del sistema fiscale, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto del principio di equità, compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nonché degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione

del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo;

considerato che lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), aumenta il volume della componente specifica, attualmente prevista al 7,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul PMP, al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato;

rilevato che il decreto, *ex* articolo 1, comma 1, lettera g), numero 1, intervenendo sull'Allegato I del T.U. n. 504 del 1995, eleva l'aliquota di base dal 58,5 per cento al 58,7 per cento;

visto che lo schema di decreto in oggetto all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, integra l'articolo 39-*bis* del T.U. n. 504 del 1995, prevedendo la nuova categoria dei « tabacchi da inalazione senza combustione », definiti come « prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione », comunemente chiamati « sigarette elettroniche », i quali consentono l'inalazione di soluzioni a base di sostanze liquide diverse dal tabacco lavorato;

considerato che lo schema di decreto legislativo all'articolo 1, comma 1, lettera d), inserisce l'articolo 39-*terdecies* nell'ambito del testo unico accise che, al comma 2, prevede, per i tabacchi da inalazione

senza combustione, un livello di tassazione calibrato su quello che grava sulle sigarette, disponendo che i suddetti prodotti siano sottoposti ad accisa in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013;

visto che l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha introdotto, nell'ambito del T.U. n. 504 del 1995, l'articolo 62-*quater*, prevedendo un'imposta di consumo del 58,5 per cento sui « prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio », per la cui attuazione il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il decreto attuativo del 16 novembre 2013 e quello del 12 febbraio 2014 di modificazione del primo;

tenuto conto che l'applicazione di tale tributo, prevista con decorrenza 1° gennaio 2014, non ha ancora trovato concreta attuazione, in quanto sospeso dal giudice amministrativo e subordinato all'esito, ancora incerto, del contenzioso instaurato da alcuni soggetti che producono o commercializzano i prodotti in esame;

osservato che la lettera *e*), comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame introduce, nel suddetto 62-*quater*, il comma 1-*bis*, con cui si assoggetta ad una imposta di consumo pari al 60 per cento dell'accisa gravante sulle sigarette soltanto i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, i cosiddetti liquidi, mentre il comma 6 dello stesso articolo prevede espressamente che i dispositivi meccanici ed elettronici per il consumo delle sostanze sono sottratti all'imposizione;

considerato che suddetta accisa imposta sui liquidi è calcolata sull'equivalenza determinata in ragione del tempo necessario per il consumo in condizioni di

aspirazione conformi a quelle utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, utilizzando pertanto un metodo che, oltre a non risultare adeguato in ragione del fatto che il consumo di tali prodotti dipende soprattutto dal tipo di dispositivo utilizzato, porterebbe ad un impatto fiscale elevatissimo, stimato intorno al 485 per cento, a sua volta suscettibile di un ulteriore ricorso in giudizio da parte dei produttori e degli esercenti;

tenuto conto del fatto che, come attesta la stessa relazione illustrativa dello schema di decreto, negli ultimi due anni è stata registrata una riduzione dei consumi (-11,5 milioni di chilogrammi), con conseguente riduzione del gettito (a titolo di accisa) di circa 500 milioni, a causa dell'elasticità della domanda che, recentemente, caratterizza questo mercato;

osservato che lo sviluppo *ex novo* di un settore come quello della vendita di sigarette elettroniche ha dato la possibilità, a chi aveva perso un lavoro o a giovani disoccupati, di trovarsi una nuova occupazione e considerato che il mercato delle sigarette elettroniche ha funzionato in un certo senso da « ammortizzatore sociale », in un periodo in cui il volume della assunzione è connotato drammaticamente da una vera emergenza sociale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene sbagliato l'aumento dell'imposta di consumo che il presente provvedimento prevede sui liquidi utilizzati nei dispositivi che permettono l'inalazione di sostanze contenenti nicotina o simili, senza combustione; la sola accisa provvisoria ha fortemente depresso un settore che si era dimostrato un ottimo canale di sviluppo e crescita soprattutto sul fronte occupazionale; la nuova accisa porterebbe ad un ulteriore contrazione delle attività commerciali nazionali fiorite in questo settore e ad un deciso calo dei

consumi interni: non è difficile prevedere che l'acquirente italiano, di fronte ad un consistente aumento dei prezzi, si rivolgerà al mercato estero, facilmente accessibile soprattutto attraverso i canali offerti dal commercio elettronico;

2) circa il metodo che il provvedimento prevede di utilizzare per il calcolo dell'imposta di consumo applicato sui liquidi, si chiede al Governo di rivedere il procedimento scelto, basato sull'equivalenza tra il tempo necessario per il consumo del liquido e il tempo di aspirazione delle sigarette, in quanto risulta non soltanto iniquo, poiché l'impatto fiscale potrebbe essere elevatissimo, ma anche impreciso, poiché i tempi di consumo di un

flacone di liquido possono variare di molto a seconda del dispositivo utilizzato;

3) si esprimono forti perplessità su un intervento che non solo rimodula le accise, diminuendo il delta prezzo fra prodotti *premium* e *budget*, ma altresì aumenta complessivamente i prezzi di vendita dei prodotti da tabacco: come evidenziato anche dal deciso calo delle entrate registrato negli ultimi due anni, che riguarda non solo i tabacchi ma anche il carburante e altri prodotti gravati da pesanti carichi erariali, siamo in presenza di un livello di tassazione tale da rendere controproducente per le casse dello Stato ogni ulteriore aumento (curva di Laffer).

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepita la massima parte delle condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso il 6 agosto 2014 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

ribadita l'esigenza di mantenere la massima collaborazione tra le Commissioni parlamentari competenti e il Governo ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto legislativo, la quale stabilisce l'incompatibilità tra i componenti delle commissioni censuarie e coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, si ribadisce l'esigenza, indicata nell'osservazione di cui alla lettera *h)* del parere approvato dalla Commissione Fi-

nanze della Camera, di precisare l'espressione «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici», riferendo la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale;

b) con riferimento all'articolo 14, comma 3, dello schema di decreto, si ribadisce l'opportunità, segnalata dall'osservazione di cui alla lettera *l)* del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di indicare a chi spetti la competenza a definire i metodi standardizzati e i parametri di consistenza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numero 2), della delega di cui alla legge n. 23 del 2014, devono essere utilizzati per determinare il valore patrimoniale medio delle unità a destinazione catastale ordinaria qualora non sia possibile determinare tali valori sulla base delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numero 1.2), della medesima legge di delega;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 22, il quale indica nel 1° novembre 2014 la data di entrata in vigore dello schema di decreto valuti il Governo l'opportunità di posticipare brevemente tale termine del 1° novembre, atteso che, in considerazione della tempistica necessaria per concludere l'iter di emanazione del provvedimento, confermando tale data molto probabilmente non sarebbe rispettato il termine ordinario di *vacatio legis* di 15 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

d) si ribadisce l'opportunità, segnalata dall'osservazione di cui alla lettera *r)* del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di de-

creto, della dizione «catasto edilizio urbano» piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati», o, comunque, di uniformare tale dizioni difformi.